



# COMUNE DI SILIUS

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NR. 4 DEL 07.05.2021

COPIA

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2021.**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì SETTE del mese di MAGGIO, alle ore, 17:05:00 in Silius, in seduta STRAORDINARIA, si è adunato il Consiglio Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno alla presenza dei sigg.ri:

<b>FORCI ANTONIO</b>	<b>SI</b>
<b>CARTA ANTONIO</b>	<b>SI</b>
<b>PORRU MICHELE</b>	<b>SI</b>
<b>ERRIU GIANMARCO</b>	<b>SI</b>
<b>LECCA DEBORA</b>	<b>SI</b>
<b>PORRU RITA</b>	<b>SI</b>
<b>SCHIRRU OMERO</b>	<b>SI</b>
<b>CARDIA FEDERICO</b>	<b>SI</b>
<b>JEFFERY JEANETTE</b>	<b>NO</b>
<b>MULAS MARINO</b>	<b>SI</b>
<b>CONGIU GIAMPIERO</b>	<b>SI</b>
<b>MELIS ELIA</b>	<b>SI</b>
<b>LALLAI RAFFAELE</b>	<b>SI</b>

Presiede l'adunanza il FORCI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale CANU PIETRINA FRANCESCA.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta l'adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATE:**

- La deliberazione n. 11 del 22.04.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
- La deliberazione n. 12 del 22.04.2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2020 – 2022;
- Il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Unica ai sensi della L. 160/2019, adottato con delibera Consiliare n. 14 del 22 giugno 2020;
- **VISTO** l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di disciplina e regolamentazione ex novo dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
- **RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1. della L. n. 160/2019 individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure:
  - il comma 744 che conferma che è riservato allo Stato il gettito - IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
  - il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale; per tali immobili il comma 749 fissa una detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
  - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
  - il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
  - il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
  - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è

pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarlo sino all'1,06 per cento diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- **RILEVATO** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che il Comune di Silius rientra in tale fattispecie;
- **RILEVATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- **VISTO** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- **VISTO** l'art. 1 comma 749 della Legge 27.12.2019, n.160 riguardante la detrazione dell'imposta pari ad €. 200,00, che è riconosciuta a favore di:
    - Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
    - Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
  - **VISTA** la Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria,
  - **RICHIAMATI** altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:
    - comma 756: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,...."
    - comma 757: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";
  - **VISTI:**
    - il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296 che stabilisce - che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
    - l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito - dalla L. 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- il comma 767, dell'art. 1, della L. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- **VISTO** l'articolo 1, comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura tributaria o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”; attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;
- **VISTI:**
  - a) l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
  - b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
  - c) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - d) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- **VISTO** l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- **RICHIAMATO** il D.M. del 13 gennaio 2021 che differisce il termine di approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- **RICHIAMATA** la circolare n° 13 del 23 marzo 2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni Territoriali che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio 2021-2023 al 30 aprile 2021;
- **VISTO** l'articolo 3 comma 2 del D.L. n° 56 del 30.04.2021 che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 maggio 2021;
- **RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 22.06.2020 di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2020;
- **RILEVATO** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone: “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”
- **CONSIDERATO** che si intende riconfermare per l'anno 2021 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2020 e aggiornare le detrazioni (in quanto le detrazioni figlie a carico non sono più applicabili);
- **VISTI:**
  - il D.Lgs. 267/2000;
  - lo Statuto Comunale;
  - il regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. n° 32 del 24.09.2018;

- il Nuovo Regolamento sull'IMU approvato con delibera del C.C. n° 14 del 22.06.2020;
- il regolamento generale delle entrate comunali;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della L. 213/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

### DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** per l'anno di imposta 2021 confermando le aliquote dell'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
<b>Abitazione principale e sue pertinenze</b> (Le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce)	<b>ESENTE</b>		
<b>Immobile assimilato all'abitazione principale</b> <b>unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente</b> , a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce)	<b>ESENTE</b>		
<b>Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili (abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile concesso in comodato; e</b> sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. (Entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	<b>7,29 per mille</b>  <b>6,54 + 0,75</b>		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto regolarmente registrato ai sensi legge L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera c)
<b>Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze</b> , (le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (L. 160/2019 art. 1 comma 748)	<b>4,75 per mille</b>	<b>€ 200,00</b>	
<b>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp.</b> Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	<b>4,75 per mille</b>	<b>€ 200,00</b>	

<b>Unità immobiliari tenute a disposizione o non locате</b> (esclusi fabbricati Cat. D)	<b>7,29 per mille</b> 6,54 + 0,75		
<b>Unità immobiliari concesse in locazione</b> (esclusi fabbricati Cat. D)	<b>7,29 per mille</b> 6,54 + 0,75		
<b>Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D</b> (L. 160/2019 art. 1 comma 753)	<b>7,60 per mille</b> (Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato)		
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>7,29 per mille</b> 6,54 + 0,75		
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (L. 160/2019 art. 1 comma 751)	<b>ESENTI</b>		
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 (L. 160/2019 art. 1 comma 750)	<b>ESENTI</b>		
<b>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</b>	<b>4,00 per mille</b>		Riduzione del 50% della base imponibile ai sensi legge L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera b)
<b>Immobili diversi dall'abitazione principale e tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti</b>	<b>7,60 per mille</b>		
<b>Terreni agricoli</b>	<b>ESENTI</b>		

- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 767 della Legge 160/2019;

E con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, all'unanimità:

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

La seduta è chiusa alle ore 18.24.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO ANTONIO FORCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO PIETRINA FRANCESCA CANU

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2021 al 29/05/2021;**
- E' stata contestualmente comunicata ai Capigruppo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO PIETRINA FRANCESCA CANU

**ESECUTIVITA'**

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4<sup>a</sup> T.U.E.L.);**
- Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3<sup>a</sup> T.U.E.L.).**

IL Segretario Comunale

F.TO PIETRINA FRANCESCA CANU



Per copia conforme all'originale.

Silius, 14.05.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DANIELA LALLAI



## **PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE**

➤ **VISTO** il TU. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvata con D. Lgs, 18.08.2000 nr. 267;

➤ **PREMESSO** che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, hanno espresso i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Silius, 07/05/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO ANTONIO FORCI

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Silius, 07/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO ANTONIO FORCI